



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 248 del 19/10/2022 – 09/12/2022 Udienza pubblica del 18/10/2022
Massima:	Titolo Paesaggio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi nelle zone umide - Individuazione delle aree e delle tipologie di intervento escluse dal divieto di edificazione e di trasformazioni urbanistiche o edilizie - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e del principio di leale collaborazione - Inammissibilità delle questioni. Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e secondo, lettera s), in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), 5 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La norma censurata, nel modificare l'art. 28 della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico, fermo restando che ogni trasformazione dell'area vincolata potrà realizzarsi ove si ottenga il nullaosta paesaggistico. La competenza del legislatore della Regione autonoma Sardegna, in materia di edilizia e urbanistica, non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018). E', dunque, consentito l'intervento regionale nell'ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello



	statuto speciale, in specie nell'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), sempre nel rispetto dei limiti ricordati. L'esame del merito è, comunque, precluso dalla carenza di motivazione di talune censure e dai profili di contraddittorietà che caratterizzano l'illustrazione delle ragioni dell'impugnativa. Dunque, l'andamento contraddittorio e perplesso del ricorso, «si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il <i>quomodo</i> del preteso <i>vulnus</i>» (sentenza n. 176 del 2021 e precedenti ivi citati), determinando l'inammissibilità dell'impugnazione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17. Parametri costituzionali Artt. 3, 5, 9, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, della Costituzione; Art. 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Altri parametri e norme interposte Legge 9 gennaio 2006, n. 14; Artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

